

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

92.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
FELISETTI ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di procedura penale concernenti i casi di definitività della pronuncia istruttoria e di inammissibilità dell'impugnazione (2521);		Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi (3886);	
MACIS ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni (2794);		CASINI CARLO: Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (3655);	
CASINI CARLO ed altri: Nuove norme in materia di impugnazioni nel processo penale (3343)	3	FALCIER ed altri: Immissione degli autisti assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio automezzi dell'amministrazione giudiziaria (3809)	7
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 6		
FELISETTI LUIGI DINO	3, 5		
VIOLANTE LUCIANO, <i>Relatore</i>	5		

	PAG.		PAG.
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	7, 8, 10, 12, 14	rettezza nello svolgimento di competi- zioni agonistiche (3876);	
BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	11	CAPRILI ed altri: Norme concernenti la cor- ruzione nell'esercizio dell'attività spor- tiva (934);	
CASINI CARLO, <i>Relatore</i>	7, 8, 11, 12	TESTA: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (3100);	
CORLEONE FRANCESCO	8, 13, 14	SERVELLO ed altri: Norme contro la corru- zione nell'esercizio dell'attività sportiva (3701)	14
FELISETTI LUIGI DINO	14	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	15, 17
GRANATI CARUSO MARIA TERESA	8, 9	BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	16
LA RUSSA VINCENZO	10	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO, <i>Relatore</i>	15
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	9, 13		
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA	14		
RIZZO ALDO	10, 13		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della cor-			

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Felisetti ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di procedura penale concernenti i casi di definitività della pronuncia istruttoria e di inammissibilità dell'impugnazione (2521); Macis ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni (2794); Casini Carlo ed altri: Nuove norme in materia di impugnazioni nel processo penale (3343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Felisetti, ed altri: « Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di procedura penale concernenti i casi di definitività della pronuncia istruttoria e di inammissibilità dell'impugnazione »; Macis ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni »; Casini Carlo ed altri: « Nuove norme in materia di impugnazioni nel processo penale ».

Ricordo che, nella seduta di ieri, l'onorevole Violante ha svolto la relazione ed è iniziata la discussione sulle linee generali.

LUIGI DINO FELISETTI. Desidero innanzitutto esprimere il mio apprezzamento per la serietà dell'impegno con cui l'onorevole Violante ha svolto ieri la sua relazione, nella quale sono contenute acute osservazioni dal punto di vista tecnico-normativo, nonché considerazioni molto pertinenti per ciò che concerne un impianto di politica legislativa della specifica materia.

Do atto volentieri di tutto questo all'onorevole Violante — si tratta, del resto, di doti ben note — anche perché egli ha improntato la sua relazione ad un respiro che sostanzialmente va al di là del contenuto specifico del provvedimento che è frutto di un'elaborazione compiuta dalla Commissione di tre proposte di legge sulla materia della nuova disciplina delle impugnazioni.

Non toccherò una serie di punti che la relazione specificamente tratta in modo organico sia perché sono completamente d'accordo con le tesi dell'onorevole Violante, sia perché le singole questioni potranno essere discusse in sede di esame degli articoli.

Mi soffermerò, pertanto, nel corso della discussione sulle linee generali, su alcune questioni che mi paiono degne di rilievo.

Vorrei innanzitutto ricordare che l'onorevole Violante ha richiamato la proposta di legge di cui sono primo firmatario. Il relatore ha ricordato la proposta, contenuta nel progetto di legge a mia firma, di modifica dell'articolo 516-bis del codice di procedura penale in materia di inammissibilità dell'appello. In quel testo di legge si proponeva che l'appello fosse inammissibile se manifestamente infon-

dato e che, comunque, la questione dovesse essere decisa preliminarmente dalla corte d'appello in camera di consiglio. Il relatore ha sottolineato che tale fattispecie è, a suo avviso, eccessivamente *tranchante* e rigida nei confronti dei diritti della difesa. A parte il fatto che tale norma è stata mutuata da proposte ben note formulate in varie sedi e che, quand'anche una simile disposizione fosse stata approvata, sarebbe comunque rimasto il filtro rappresentato dal ricorso per cassazione, anche in questo caso non posso far altro che concordare con il relatore, il quale è riuscito a superare questa posizione, forse troppo rigida, addividendo ad una soluzione di carattere diverso.

Poiché, come si rileva nella relazione, scopo della proposta era quello finalistico conseguibile anche per l'altra strada scelta, sgombero il terreno dicendo che da parte mia, questo essendo lo scopo, non vi è una difesa ad oltranza della formulazione da me proposta, attestandomi anch'io su quella contenuta nel testo unificato. Interessa, infatti, uno sbocco finalistico, che può forse essere ottenuto in termini più garantisti con l'altra posizione, cui mi riporto, senza nessuna obiezione rispetto al mantenimento formale di un testo precedentemente proposto.

La seconda questione trattata dal relatore è quella che vede concatenati insieme gli articoli 2 e 4 del testo unificato. Mi riferisco — per dirla in termini di accezione immediata e diretta — a quel punto del testo proposto in cui si prevede l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 198 e del quarto comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale. Ricordo che in forza di tali norme il deposito della dichiarazione d'impugnazione può allo stato avvenire in qualsiasi sede, in qualsiasi ufficio giudiziario in cui si trovi ad essere o l'imputato che propone l'impugnazione o il suo difensore. Il testo al nostro esame tende a realizzare una finalità molto condivisibile: quella di eliminare i tempi morti, soprattutto dopo la sentenza di primo grado ai fini della pronuncia d'appello. Abbiamo visto, infatti, come in tale fase processuale sorprenden-

temente — dovremmo dire noi — si registri una grande perdita di tempo, che poi porta a constatare la decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, senza che si arrivi alla sentenza di appello, a prescindere dai casi in cui vi sia un ritardo nella pronuncia.

Abbiamo, quindi, la volontà di utilizzare i mezzi e gli strumenti che consentano di evitare questo inconveniente.

Voglio essere più preciso. Non è raro il caso in cui l'imputato o il difensore artatamente — come fanno, del resto, anche gli uffici — avendo calcolato che i tempi di prescrizione sono vicini alla maturazione, scelgono un ufficio giudiziario distante e periferico rispetto a quello che è investito con la pronuncia di appello, cioè il giudice *a quo*, che deve ricevere la dichiarazione di impugnazione per trasmetterla al giudice d'appello. Viene scelta appositamente una sede lontana, contando sul fatto che, essendo i tempi di trasmissione dei fascicoli particolarmente lenti, si giungerà attraverso questo meccanismo alla maturazione dei tempi di prescrizione. Mi rendo conto che in qualche caso ciò sia successo e succeda: lo attribuisco, in fin dei conti, al finalismo su cui si muove il difensore, per cui questi è indotto a ricercare soluzioni di questo tipo. Si tratta, tuttavia, di episodi di tale marginalità da non poter costituire elemento su cui impostare una normativa.

Credo, viceversa, che questo sistema debba essere conservato, poiché altrimenti si inciderebbe pesantemente sull'esercizio del diritto di difesa. In tal senso, prendo atto del fatto che il relatore ha preannunciato una modifica volta a confermare il meccanismo attualmente vigente.

Oltretutto si consideri — è un tasto su cui per altra materia spesso si insiste — come tale meccanismo « facilitatorio » (per cui si offre la possibilità di depositare la dichiarazione d'appello presso l'ufficio in cui ci si trovi ad essere, da parte del deputato o del difensore) sia una grossa conquista e nello stesso tempo soddisfi l'esigenza di un'utenza minuta e

debole — anche economicamente — la quale non ha la possibilità di strutturarsi in modo tale da avere avvocati in tutte le sedi o comunque disposti a muoversi rapidamente da un posto all'altro. Pensiamo al caso in cui un tale, abitando a Milano, si trovi coinvolto in un processo che si svolge a Palermo o alla circostanza opposta.

Si tratta, dunque, non solo di una grande conquista dal punto di vista delle garanzie, ma anche di una tutela delle posizioni più deboli, dal momento che viene facilitata la possibilità di trovare i mezzi, senza grandi spese, per appellarsi con una dichiarazione che sia resa e depositata nell'ufficio giudiziario in cui ci si trovi ad essere.

Dico subito che, qualora la nostra osservazione non fosse stata recepita, avremmo esercitato resistenze piuttosto decise sul punto, fino a prefigurare l'ipotesi di una revoca della sede legislativa. Sono lieto che il relatore, attraverso l'accoglimento delle nostre considerazioni e osservazioni sul punto, di tutto questo abbia preso atto. Si è, infatti, pervenuti alla conclusione di mantenere l'impianto attuale dell'articolo 198, sopprimendo, quindi, l'articolo 2 (mi sembra che il relatore abbia già proposto un emendamento soppressivo) e l'ultimo comma dell'articolo 4 del provvedimento in esame. Anche su questo punto, ci stiamo dunque avviando verso un chiarimento, che consente di recuperare abbastanza facilmente un impianto al cui interno sia possibile muoversi in modo agevole.

Il terzo punto riguarda la possibilità di leggere nell'udienza pubblica la motivazione della sentenza. Concordo con il relatore nel ritenere che questa possibilità dovrebbe essere prevista con riferimento sia alla sentenza resa dal pretore, sia a quella resa dal tribunale.

A mio parere, una volta detto — e lo si afferma — che non si tratta di un obbligo tassativo, ma di una possibilità incoraggiata ed affidata al senso di responsabilità nei due versanti di una ponderata e di una rapida motivazione del giudice che decide, il taglio differenziale non do-

vrebbe essere dato dalla distinzione tra pretura e tribunale. Il criterio-guida dovrebbe essere quello della semplicità o della complessità della materia; quindi il contenuto di merito della pronuncia, che ha bisogno di una motivazione meditata e riflettuta, anche al di là dell'intuizione che si esprime attraverso la pronuncia del dispositivo, rappresenta un elemento differenziale per leggere, insieme al dispositivo, la motivazione della sentenza.

Si renderà, quindi, necessario un rapido aggiornamento dei tempi successivi ai fini dell'impugnazione. In tal senso, condivido la linea suggerita nella relazione, anche perché vengono dati dei tempi omologhi per la dichiarazione di impugnazione e il deposito successivo dei motivi, sia per il pretore, sia per il tribunale, sia per l'opposizione ai decreti penali (per i quali, ampliandosi la materia, è giusto prevedere un termine maggiore dei cinque giorni attualmente fissati).

Anch'io mi attesto, dunque, sulla posizione in base alla quale, diversamente da quanto risulta dal testo presentato dalla Commissione, si addivenga ad una normativa che preveda il dispositivo e la motivazione, sia che si tratti di pronuncia del tribunale, sia che si tratti di pronuncia della pretura.

LUCIANO VIOLANTE, *Relatore*. Escludendo, comunque, la corte d'assise.

LUIGI DINO FELISETTI. Infatti, ho parlato di tribunali e di pretura.

Il relatore ha poi concluso il suo intervento sottolineando l'opportunità che la Commissione compia una serie di audizioni prima di giungere all'approvazione definitiva del provvedimento. Non credo che a tale proposta verranno sollevate obiezioni; piuttosto, bisognerà riflettere su quali debbano essere gli enti, le autorità, i gruppi che riteniamo utile a questo fine convocare. Infatti, recentemente vi sono stati degli interventi che hanno evidenziato taluni aspetti della materia: mi riferisco all'intervento del primo presidente della Corte di cassazione, che tuttavia non è stato l'unico ad occuparsi di tale tema.

Trovo interessante la parte finale della relazione. Ci siamo resi conto alcuni anni fa del fatto che la giustizia trovava le maggiori difficoltà a livello di accumulo di lavoro in sede di istruttoria e di primo grado; successivamente abbiamo, invece, dovuto constatare che gli intoppi si creano in sede di appello e di impugnazione. Adesso scopriamo che la maggior quantità di lavoro è in sede di terzo grado, di controllo di legittimità, laddove, almeno teoricamente, non dovrebbe esservi, tenuto proprio conto dell'ufficio cui assolve la Corte di cassazione, un ufficio di controllo della legittimità e della procedura. Come avviene in ogni meccanismo composto di più « griglie », il rischio è che, nel passaggio dall'una all'altra, l'accumulo si produca più pesantemente sull'ultima; il che, nel caso di specie, comporta che questa sia sottoposta a pressioni tali da non consentirle più di operare la necessaria cernita, al punto da venir vanificato il meccanismo di controllo.

È esattamente quanto sta avvenendo in questi giorni — è recentissimo un caso che « grida vendetta al cospetto di Dio » — attraverso la fissazione di udienze alla vigilia della scadenza dei termini di prescrizione. Non desidero imputare maliziosamente niente a nessuno, ma è chiaro che il minimo inconveniente o il più piccolo errore potrebbero, in questo caso, far saltare il tutto. Ciò provoca grande allarme quando la questione è penalmente e socialmente esplosiva, come accade quando si tratta di personaggi legati ad ambienti particolari; tuttavia, l'allarme si verifica anche per casistiche che, pur non assurgendo alla notorietà delle prime pagine dei giornali, costituiscono tuttavia un sintomo dell'esistenza di uno stato di malessere.

Sono di grande interesse le dispute, avvenute anche recentemente, in ordine a questa delicatissima ed importante materia. Il relatore vi ha accennato, richiamando gli articoli apparsi sulla stampa a firma del senatore Vassalli, del giurista Paolo Barile e del primo presidente

della suprema Corte di cassazione. In tali interventi si fa riferimento alla pronuncia della prima sezione della Corte di cassazione presieduta dal dottor Carnevale.

Tuttavia, mi pare che tale questione non riguardi il provvedimento al nostro esame, in quanto nella nuova normativa dell'impugnazione è ignorato l'aspetto del ricorso per cassazione. Sia ai fini di un più pertinente esame della materia sia per ampliare l'orizzonte nel settore del terzo grado, del controllo di legittimità, trovo che le considerazioni del relatore siano quanto mai giuste. Trovo soprattutto opportuno che si trasferisca in queste sedi quanto è oggetto di considerazione all'esterno; infatti, si vive di pane, non di teoria. Si vive di concretezza se nella redazione delle leggi si riesce a trasferire la realtà quotidiana, in modo da determinare, attraverso normative adeguate a queste esigenze, delle situazioni che consentano di non farci sentire un corpo avulso dalla società, ma contemplato in essa.

Anche da questo punto di vista do atto al relatore di aver aperto delle prospettive — ecco il motivo per cui, all'inizio del mio intervento, ho parlato di una relazione caratterizzata da un profondo respiro anche su temi di politica giudiziaria e processuale — e desidero attestarmi sugli auspici da lui formulati in ordine alla possibilità che, attraverso un'opera di consultazione — e non « inseguendoci » con dichiarazioni giornalistiche che sembrano destinate all'eternità, ma non lo sono — si possa pervenire ad una soddisfacente stesura dei vari articoli del provvedimento.

In conclusione, esprimo l'apprezzamento del gruppo socialista sull'impianto del progetto di legge, riservandomi, nel corso dell'esame dei singoli articoli, un più puntuale approfondimento delle questioni che verranno da noi deliberate.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi (3886); e delle proposte di legge Casini Carlo: Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (3655); Falcier ed altri: Immissione degli autisti assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio automezzi dell'amministrazione giudiziaria (3809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Casini Carlo: « Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 »; Falcier, Savio e Righi: « Immissione degli autisti assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio automezzi dell'amministrazione giudiziaria ».

Comunico che la I Commissione, in data 18 febbraio 1987, e la V Commissione, in data 27 gennaio 1987, hanno espresso parere favorevole ai provvedimenti in esame.

L'onorevole Casini ha facoltà di svolgere la relazione.

CARLO CASINI, *Relatore*. La materia relativa al personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi viene affrontata in un disegno e in due proposte di legge, delle quali sono rispettivamente firmatari l'onorevole Falcier e il sottoscritto.

I tre progetti di legge sono sostanzialmente simili nel contenuto, differenzia-

dosì solo quello governativo per essere più ampio, dettando una disciplina di carattere generale su tale personale; al contrario, gli altri due testi si limitano a sistemare la posizione degli autisti assunti temporaneamente ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861.

È mancata fino ad oggi una disciplina essenziale ed uniforme sugli addetti al servizio automezzi, essendosi viceversa provveduto ad assunzioni di carattere straordinario per rispondere ad esigenze particolari. Tali assunzioni erano soprattutto legate al tema dell'emergenza e dunque alla necessità di valersi di autisti per la protezione anche di personale della magistratura mediante vetture blindate. La legge concernente queste assunzioni straordinarie — la n. 861 dell'11 novembre 1982, — prevedeva la possibilità di assunzioni dirette da parte dei procuratori generali, dei presidenti di corte di appello, dei presidenti di tribunale e dei procuratori della Repubblica per un periodo, rinnovabile, di un anno. Preciso che quel provvedimento aveva una durata di cinque anni.

Nel disegno di legge al nostro esame, che propongo venga assunto come testobase, si prevede lo svolgimento di un concorso per l'assunzione nella qualifica di autista giudiziario, consistente nell'espletamento di una prova pratica e di una psicotecnica, richiedendo come requisito specifico il possesso della patente « D ».

Il provvedimento prevede inoltre, all'articolo 1, una deroga alla legge 2 aprile 1968, n. 482, considerando la particolare esigenza di assumere allo scopo persone fisicamente integre. Una riprova di questa necessità è data dal fatto che il ruolo degli autisti, nonostante le assunzioni temporanee e di immediata urgenza, non è stato mai interamente coperto. Si legge, infatti, nella relazione del disegno di legge che « sussiste ancora un residuo di 69 vacanze »; ciò dipende dalla circostanza per cui, non appena l'autista assunto non è in grado di svolgere la sua funzione, egli viene inviato in un altro servizio, magari in qualità di commesso,

Ministero dato che ognuno desidera avere come proprio autista una persona sicura.

Per le ragioni esposte, il provvedimento al nostro esame introduce una disciplina generale, prevedendo altresì un concorso riservato agli autisti assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861; al riguardo, ricordo come già un precedente provvedimento da noi approvato aveva considerato quelli assunti fino al giugno del 1984.

Nel momento in cui scade la legge approvata nel 1985, la cui efficacia è stata fissata per un quinquennio, il riordino dell'intera materia e la sanatoria della posizione degli autisti assunti dopo il 1984 si pongono come un problema di giustizia, ma riguardano anche il funzionamento di un servizio pubblico che si troverebbe in difficoltà. Se alle attuali vacanze si dovessero, infatti, aggiungere quelle delle persone che dovessero lasciare il servizio per la scadenza del biennio o dell'anno, l'attuale situazione sarebbe destinata ad un peggioramento.

Raccomando, pertanto, ai colleghi l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Mi pare di aver compreso che, mentre nella proposta di legge dell'onorevole Casini viene prospettata l'estensione dell'assunzione in via definitiva alle persone assunte dopo il 1984, nel testo governativo si prevede la sistemazione in ruolo solo di chi è stato assunto prima di quella data.

CARLO CASINI, *Relatore*. In realtà, il provvedimento riguarda tutti coloro che sono stati assunti fino alla data di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO CORLEONE. Desidero esprimere la mia netta contrarietà a questo provvedimento, che rappresenta una di quelle classiche « leggine » su cui non dovremmo perdere neppure un secondo.

Entrando nel merito, valuto questa previsione normativa come profondamente errata, errata essendo stata questa politica di assunzioni e di attribuzioni di autisti ai magistrati. Bisognerebbe recedere da questo orientamento, sulla base del quale, al contrario, si continua a legiferare. Quella che era nata come una misura di sicurezza diventa allo stato attuale una sorta di riconoscimento di un certo *status*, riconoscimento che è completamente al di fuori di ogni logica.

In particolare, l'articolo 3 prevede lo svolgimento di un concorso per titoli anche per chi non è più in servizio. Poiché ritengo che tale previsione non abbia alcun fondamento, presenterò un emendamento soppressivo della stessa.

L'articolo 3 si pone, inoltre, in contraddizione rispetto all'articolo 1 nel momento in cui prevede lo svolgimento di un concorso per titoli. Se si intendesse realizzare una sorta di « assunzione fiduciaria », anche l'articolo 1 dovrebbe stabilire analoghe modalità di svolgimento del concorso. D'altra parte, molto probabilmente verremo presto nuovamente investiti da nuove « leggine », la cui approvazione verrà sollecitata, poiché gli autisti assunti per concorso, non soddisfatti, avranno preferito svolgere altra funzione presso un diverso servizio. Tant'è che all'articolo 3 si prevede una forma di assunzione riservata o, in qualche modo, garantita dalla conoscenza e dal rapporto.

Ritengo che, nel complesso, il provvedimento in esame contenga delle norme complessivamente inaccettabili, strutturate come una specie di « catena di sant'Antonio », alla quale mi dichiaro nettamente contrario.

Confermo che, soprattutto nel merito, ritengo sia una politica sbagliata anche dal punto di vista della sicurezza; tuttavia, se ha avuto un senso in passato, oggi dovrebbe essere abbandonata, proprio per limitare una pratica che contribuisce a privilegiare la « militarizzazione » della nostra società e non garantisce niente a nessuno.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ho ascoltato attentamente la relazione dell'onorevole Casini e vorrei sottolineare alcuni aspetti del provvedimento in discussione. Innanzitutto, debbo rilevare che avevamo senz'altro ragione allorché ci eravamo pronunciati per l'abrogazione della legge 11 novembre 1982, n. 861. Ricordo che in proposito vi fu un « ping-pong » con il Senato, che non manifestava lo stesso favore per l'abrogazione di quel provvedimento. Per economicità di lavoro, ci siamo dovuti almeno parzialmente adeguare all'avviso del Senato ed abbiamo esitato un provvedimento di legge.

Il fatto che ora, con l'articolo 2 del disegno di legge in discussione, si stabilisca l'abrogazione della citata legge n. 861 ci conferma della giustezza della nostra proposta di allora: non si può, infatti, negare l'opportunità di abrogare un sistema di reclutamento provvisorio del personale che fa sorgere aspettative e, successivamente, crea la necessità di procedere a sanatorie, cosa che puntualmente avviene con l'articolo 3 del disegno di legge.

Mi dichiaro d'accordo sul metodo di reclutamento previsto all'articolo 1 del provvedimento in discussione, eccezion fatta per l'espressione: « in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 ». Mi pare opportuno sottolineare che queste disposizioni non riguardano invalidi, ma orfani di caduti sul lavoro o per servizio. Mi sembra, pertanto, che non sarebbe giusto privare questi soggetti della possibilità di usufruire della nuova normativa, anche perché sono previste delle prove ben precise, anche a carattere psico-attitudinale, per superare l'esame di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 1. Mi riservo, pertanto, di presentare un emendamento soppressivo dell'inciso: « in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 », sia all'articolo 1 sia all'articolo 3.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Di fronte a provvedimenti come quello in discussione verrebbe da « storcere il naso », anche se bisogna riconoscere che,

rispetto alla normativa approvata da questa Commissione nel 1982, quella attuale costituisce un passo in avanti, in quanto all'articolo 1 si fissa una norma generale che disciplina l'assunzione del personale ausiliario addetto al servizio automezzi dell'amministrazione giudiziaria.

Si può presumere, pertanto, che, se questa norma entrerà a regime, potrà sanare le situazioni pregresse. Ho usato la forma dubitativa perché è più che legittimo nutrire dubbi sulle reali possibilità di applicazione della norma. Basti pensare che, per far andare a regime la disposizione contenuta al secondo comma dell'articolo 1, è necessaria l'emanazione di un decreto da parte del ministro di grazia e giustizia; e l'esperienza ci insegna che, in simili circostanze, possono passare anche degli anni prima che il decreto venga emanato, con la conseguenza che il Parlamento potrebbe nuovamente trovarsi di fronte ad una sanatoria delle situazioni che nel frattempo si sono continuate a creare.

Fatta questa premessa, debbo pur riconoscere che un passo in avanti è stato fatto rispetto ad una precedente normativa sulla base della quale i capi degli uffici potevano scegliere i propri autisti attraverso il criterio della conoscenza personale, dell'*intuitu personae*. D'altronde, il Parlamento ha emanato quella norma nel periodo in cui erano frequenti gli omicidi di magistrati. Rispetto a quella norma che « gridava vendetta » al cospetto di tutte le leggi di questo Stato, Costituzione compresa, abbiamo ritenuto che comunque non si potessero lasciare i magistrati senza autisti. Quel provvedimento rappresenta, insomma, il « peccato originale » dal quale è derivata la situazione che tutti lamentiamo consistente in assunzioni temporanee e in successive sanatorie, che naturalmente rappresentano un fatto del tutto negativo.

Se questa legge sana determinate situazioni createsi nel passato ed introduce, nel contempo, la prospettiva di una normativa generale che disciplini in modo più serio la materia, credo possa essere accolta con favore.

Desidero, comunque, esprimere alcune osservazioni. La prima riguarda la previsione di un decreto del ministro di grazia e giustizia, la cui emanazione, generalmente molto lenta, suscita forti dubbi su una rapida attuazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Un altro elemento di perplessità riguarda l'estensione della previsione di cui all'articolo 3 anche a quanti non sono più in servizio. Pur trattandosi di una sanatoria, trovo qualche difficoltà ad accettare che queste persone vengano nuovamente inserite nel ruolo. D'altra parte, nella relazione del disegno di legge non mi pare si faccia riferimento al numero di quanti si troverebbero in quella condizione. Sono, comunque, pronta ad ascoltare le argomentazioni, che gli altri colleghi vorranno addurre a questo riguardo.

ALDO RIZZO. Credo che il disegno di legge, pur suscitando in qualche punto delle perplessità, meriti il nostro consenso, nella misura in cui tenta finalmente di disciplinare in termini razionali la materia dell'assunzione degli autisti dell'amministrazione giudiziaria.

In particolare, merita una sottolineatura positiva l'articolo 2, che prevede l'abrogazione della legge 11 novembre 1982, n. 861. Si chiude, in tal modo, la pratica delle assunzioni precarie, realizzate con provvedimenti dei presidenti dei tribunali e dei procuratori della Repubblica, assunzioni che erano rinnovabili soltanto per un anno.

Considero altrettanto importante l'introduzione all'articolo 1 del principio per cui si accede al ruolo del personale ausiliario addetto al servizio automezzi mediante concorso per esami. Si tratta di un altro punto significativo, che merita di essere messo in evidenza.

Comprendo le preoccupazioni espresse dalla collega Granati Caruso con riferimento al secondo comma dell'articolo 1; tuttavia, in quanto con il successivo articolo 2 viene abrogata la legge n. 861 eliminando la possibilità di procedere ad assunzioni di carattere temporaneo, certamente il ministro si darà carico di ema-

nare le norme che consentano il concreto espletamento dei concorsi.

Ritengo che anche la disposizione di cui all'articolo 3 meriti il nostro consenso, nella misura in cui valorizza una professionalità che è stata già acquisita. Se, infatti, determinate persone hanno ben svolto la funzione di autista, queste dovranno essere positivamente considerate ai fini dell'assunzione. Né possono essere mosse riserve per aver riservato il concorso per titoli anche a coloro che attualmente non sono più in servizio. Ciò è richiesto dal principio di uguaglianza; se, infatti, viene accolto il principio di valorizzare la funzione di autista, non vedo come si possa distinguere tra chi attualmente esercita e chi non esercita più quella funzione, per essere scaduto il termine di un anno fissato dalla legge n. 861.

Esprimo, dunque, il mio giudizio positivo sul provvedimento in esame.

VINCENZO LA RUSSA. Se si può contestare per taluni aspetti lo spirito della legge, non credo vadano sollevate critiche sull'estensione del concorso per titoli a quanti non sono più in servizio. In realtà, tale previsione sana un'ingiustizia, magari involontaria, operata dal legislatore, quando, nell'ambito della legge 18 luglio 1985, n. 379, ha considerato solo coloro che sono stati assunti fino al 1° giugno 1984. Di conseguenza, alcuni autisti, assunti pochi giorni dopo tale data, non hanno beneficiato di quel provvedimento. Con il progetto di legge in esame, quindi, si è voluto, in via del tutto eccezionale, considerare anche queste persone, che, talvolta in età avanzata, pur avendo superato i quarant'anni di età, sono tuttora disoccupate. Non si tratta, dunque, onorevole Corleone, di una previsione di natura clientelare, ma di una norma che risponde a criteri di giustizia nello spirito della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLO CASINI, *Relatore*. Prendo atto con soddisfazione dell'orientamento complessivamente favorevole espresso dai diversi gruppi sul provvedimento al nostro esame.

Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Corleone, devo dire che non ho ben compreso se egli desideri addirittura abolire le macchine o gli autisti. Dopo che l'emergenza ci ha suggerito di dotare l'amministrazione giudiziaria di un certo numero di strumenti tecnici, ritengo sia giusto normalizzare la situazione attraverso lo svolgimento di concorsi regolari. Non vedo l'opportunità di abolire un servizio che, stimolato sotto l'emergenza, risponde comunque a criteri di opportunità.

Non so se — come affermava l'onorevole Nicotra — la legge approvata dal Senato rappresentò uno « svarione »; probabilmente si volle per un ulteriore periodo di tempo disporre dello strumento agile dell'assunzione diretta.

In merito alla questione degli invalidi, l'istanza nasce dall'intento di avere un servizio sicuramente efficiente; tant'è che si prevede nei due concorsi, sia in quello ordinario, sia in quello riservato, lo svolgimento di una prova di idoneità psicofisica, la quale mi domando in che rapporto sia con l'assunzione di persone prive di tale idoneità.

Osserva l'onorevole Nicotra che la legge 2 aprile 1968, n. 482, riguarda molte categorie, alcune delle quali non sono necessariamente prive di un'idoneità psicofisica (orfani di guerra o di vittime del terrorismo). In realtà, tale considerazione ci porrebbe in una situazione difficile, poiché dovremmo allora con un emendamento sopprimere all'articolo 1 il riferimento alla legge n. 482, precisando nel contempo che quel provvedimento non si applica rispetto agli invalidi civili. Vorrei, comunque, che sul punto si esprimesse il Governo, considerando l'efficienza del servizio.

Potrei anche accogliere una proposta di mediazione di questo tipo: mantenere in vigore sul piano generale la legge n. 482, eliminando dunque la previsione

di cui all'articolo 2 del disegno di legge. Faccio, tuttavia, osservare che il concorso riservato perderebbe significato se non avvenisse in deroga alla legge del 1968; in tal caso, infatti, finiremmo per sottrarre a quanti hanno già prestato servizio per un anno — superando nei fatti la prova psicofisica — la possibilità di occupare in modo permanente i posti vacanti.

La mia proposta di mediazione è che l'inciso: « in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 492 » venga soppresso all'articolo 1 e sia invece mantenuto all'articolo 3.

Per quanto concerne l'ultima questione, alla quale altri colleghi hanno già fornito una risposta, ragioni di giustizia implicano l'estensione del concorso riservato anche a coloro i quali, assunti in base alla legge 11 novembre 1982, n. 861, non sono più in servizio per scadenza dei termini di cui alla stessa legge.

In conclusione, invito nuovamente i commissari ad approvare rapidamente il provvedimento e chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi sulle osservazioni svolte da alcuni colleghi in ordine alla deroga alle disposizioni della legge n. 482.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero rivolgere un vivissimo ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti nella discussione ed hanno manifestato un atteggiamento sostanzialmente positivo nei confronti del testo al nostro esame. Ringrazio, in particolare, il relatore per la puntualità con la quale ha risolto un problema abbastanza complesso, sia sotto il profilo dell'affidamento che è stato chiesto a chi ha prestato la propria attività per un determinato periodo di tempo sulla scorta di un provvedimento legislativo che avrebbe dovuto vedere la luce e che invece non è stato emanato, sia sotto il profilo organizzativo.

Con il presente disegno di legge si istituisce l'organico di una categoria nata sotto la spinta di esigenze emergenti: tutti coloro che non disponevano né di automobile né di autista né di scorta ad

un certo momento si sono trovati nella necessità di dover fronteggiare una situazione che si faceva sempre più drammatica. Ciò ha determinato l'assunzione di personale che ora dovrà andare a far parte dell'organico costante dell'amministrazione.

In questo quadro di carattere generale vi è poi una parentesi costituita da talune situazioni che hanno preso vita in base alla legge 11 novembre 1982, n. 861, che consentiva l'assunzione a tempo determinato.

Si rende, pertanto, necessario eliminare il meccanismo dell'assunzione straordinaria e temporanea e disciplinare le modalità dell'accesso, rispondendo in tal modo ad iniziative non solo del Governo, ma anche del Parlamento. Su tali modalità sono d'accordo con il parere espresso dal relatore, in quanto ritengo anch'io opportuno eliminare all'articolo 1 la deroga alle disposizioni della legge n. 482 e mantenerla invece all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto di assumere quale testo-base il disegno di legge n. 3886.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Al ruolo del personale ausiliario di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si accede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneità, integrata da una prova psicotecnica, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del relativo bando, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della patente di guida di categoria « D ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: , in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1. 1.

NICOTRA.

All'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 2.

GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA.

Avverto che l'eventuale approvazione dei due emendamenti non potrà che avvenire in linea di principio, in quanto su di essi la Commissione affari costituzionali dovrà esprimere il prescritto parere.

CARLO CASINI, Relatore. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Nicotra 1. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Granati Caruso e Pedrazzi Cipolla 1. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che tali emendamenti saranno immediatamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. La legge 11 novembre 1982, n. 861, è abrogata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento delle vacanze, si provvede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, riservato agli autisti assunti fino alla data anzidetta, ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorché non più in servizio, che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età e sono in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, sopprimere le seguenti parole: ancorché non più in servizio.

3. 1.

CORLEONE.

All'articolo 3, sopprimere le seguenti parole: in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. 2

NICOTRA.

FRANCESCO CORLEONE. Signor presidente, in primo luogo vorrei sottolineare che mi sembra inaccettabile il fatto che, quando si fanno delle cattive leggi, si parli sempre del « legislatore », quasi fosse un soggetto estraneo e non, invece, noi stessi ad avere approvato una normativa poco apprezzabile.

In secondo luogo, mi sono reso conto di aver sbagliato nella presentazione del mio emendamento. Infatti, poiché il relatore, onorevole Casini, non mi ha convinto della necessità della regolarizzazione e della « definitivizzazione per l'eternità » dei servizi di scorta, avrei forse più opportunamente dovuto presentare emendamenti soppressivi di ogni articolo.

In ogni caso, spero che il provvedimento in esame serva almeno a sanare situazioni pregresse. Se, invece, tra qualche tempo ci troveremo ad esaminare nuovamente una sanatoria proposta attraverso una « leggina », vorrà dire che avrò avuto ragione una volta di più.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Mi dichiaro disponibile a ritirare l'emendamento 3. 2, avendo il relatore e la Commissione accolto un emendamento identico a questo da me presentato all'articolo 1, con il quale il principio generale, da me evidenziato, viene salvaguardato.

Mi riprometto, altresì, di presentare un ordine del giorno per invitare il Governo a rivedere le piante organiche degli autisti in servizio presso l'amministrazione giudiziaria. Il sottosegretario Bausi è senz'altro al corrente del fatto che l'ufficio IV del Ministero di grazia e giustizia ha assegnato talune auto a pretori, ma non ha potuto assegnare loro anche l'autista, poiché nella relativa pianta organica tale figura non è prevista.

ALDO RIZZO. Vorrei invitare i colleghi Corleone e Nicotra a ritirare i loro emendamenti, in quanto, in applicazione di un principio di uguaglianza, non mi sembra opportuno creare differenziazioni tra per-

sone che, al momento dell'entrata in vigore della legge, svolgono mansioni di autista e coloro che, per scadenza del termine, non esercitano più tale attività.

FRANCESCO CORLEONE. Riconosco la giustezza delle argomentazioni portate dall'onorevole Rizzo: in effetti, non è giusto far ricadere su qualcuno un modo sbagliato di fare le leggi. Aderisco, pertanto, all'invito rivoltomi di ritirare il mio emendamento, riconfermando le mie perplessità in ordine all'opportunità di continuare a perseguire la strada di dotare determinati soggetti di autisti e di automobili blindate.

È questa la domanda cui bisogna rispondere. In questa sede, si tratta soltanto di operare una sanatoria, la responsabilità della quale ricade su chi l'ha proposta. Per quanto mi riguarda, ribadisco di accettare l'invito a ritirare l'emendamento, in quanto non vorrei che, oltre a fare una legge sbagliata, si facessero delle ingiustizie nei confronti di qualcuno.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista sull'articolo 3, astensione determinata dalle considerazioni svolte dall'onorevole Granati Caruso in sede di discussione sulle linee generali, oltre che dalle osservazioni del relatore, del Governo e da ultimo del collega Rizzo.

Ci rendiamo conto della necessità di sanare una situazione e di fare in modo che a tale sanatoria possano partecipare tutti coloro che si trovano in determinate condizioni, anche quelli per i quali all'articolo precedente abbiamo abrogato le disposizioni della legge n. 861. Pertanto, non riteniamo opportuno esprimere un voto negativo, pur avendo in molte occasioni — a partire dal 1982 per finire al 1985, quando la Commissione era composta dagli stessi membri attuali — sottolineato la necessità di prevedere una disciplina organica in materia.

Finalmente tale obiettivo sta per essere conseguito — chiediamo in tal senso assicurazioni politiche al Governo — auspichiamo, però, che questa sia l'ultima

sanatoria che viene proposta al Parlamento e che quanto prima si ponga mano ad una revisione della politica del personale di tutti i dicasteri, ma in particolare di quello della giustizia; una politica più organica, finalizzata alle scelte e agli obiettivi di politica giudiziaria che affermiamo di voler cambiare.

LUIGI DINO FELISETTI. A nome del gruppo socialista, manifesto il mio giudizio favorevole sull'articolo 3, nonché sulla legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Avverto che il seguito della discussione dei progetti di legge, nonché la discussione dell'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Nicotra avverranno non appena sarà pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali sugli emendamenti all'articolo 1, approvati in linea di principio.

Il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (3876); e delle proposte di legge Caprili ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (934); Testa: Provvedimenti per la

lotta alle frodi sportive (3100); Servello ed altri: Norme contro la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (3701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche », e delle proposte di iniziativa dei deputati Caprili ed altri: « Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva »; Testa: « Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive »; Servello ed altri: « Norme contro la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva ».

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali dei progetti di legge.

L'onorevole Nicotra, relatore, ha facoltà di svolgere la replica.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La discussione sulle linee generali, cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i gruppi, ha fatto registrare un'unanimità di consensi, anche se articolati, sul disegno di legge, che si pone alla base del nostro dibattito e che mira ad introdurre nel settore dello sport una normativa tendente a scoraggiare le frodi sportive e le scommesse clandestine.

La discussione si è incentrata soprattutto sull'esistenza di una correlazione tra scommesse clandestine e frodi nello sport, nonché sulla preoccupazione da molti manifestata in ordine alla circostanza per cui l'ambiente dello sport verrebbe ad essere disciplinato da una norma penale. Qualcuno ha anche affacciato l'ipotesi di stralciare la parte del provvedimento riguardante la frode sportiva, limitando la nostra disciplina alle norme sulle scommesse clandestine.

Purtroppo gli illeciti sportivi che da un quinquennio a questa parte si stanno verificando hanno palesato l'esigenza di una produzione normativa che certamente

ogni cittadino avrebbe voluto evitare, per mantenere lo sport nei binari di una disciplina interna agli organi sportivi.

Dobbiamo dunque convenire — anche recenti fatti di cronaca ci inducono a rispondere con urgenza a questo delicato fenomeno — sull'opportunità di dare il nostro assenso all'impostazione del testo governativo, anche se, ovviamente, eventuali emendamenti al disegno di legge saranno attentamente valutati dal relatore e dall'intera Commissione.

L'onorevole Maceratini ha manifestato gravi preoccupazioni — da tutti condivise — nel fornire ai colleghi un dato allarmante; mi riferisco ai circa cento miliardi che ogni settimana verrebbero scommessi clandestinamente. È evidente l'influenza negativa di questo fenomeno sulle casse dello Stato e sullo sport in genere, dato che chiunque scommette su una gara sportiva ha interesse a conseguire un risultato rispetto ad un altro e, quindi, ad interferire per il raggiungimento del risultato stesso. Il Parlamento ha piena consapevolezza di questa circostanza, per cui posso assicurare all'onorevole Maceratini che ogni contributo da parte del suo gruppo volto a facilitare una rapida approvazione del provvedimento sarà finalizzato agli scopi che la proposta del MSI-destra nazionale voleva raggiungere.

Ringrazio, altresì, l'onorevole Raffaele Russo per aver dichiarato, a nome del gruppo democristiano, il suo assenso all'impianto del testo governativo. Concordo con lui nel ritenere che la correttezza nello sport deve essere salvaguardata anche attraverso l'attenta formulazione dell'articolato che andremo ad esitare, soprattutto con riferimento alla tutela dell'autonomia della giustizia sportiva; di questo ci preoccuperemo in particolare in sede di esame dell'articolo 2.

L'onorevole Macis ha giustamente evidenziato come il fenomeno sia stato ricondotto alla fattispecie criminosa della truffa, che non sempre è configurabile nell'illecito sottoposto al giudizio del magistrato.

Il « totonero » si diffonde in modo inarrestabile e non vi è dubbio che solo un intervento legislativo adeguato possa costituire un deterrente al proliferare del fenomeno.

Condivido l'opinione dell'onorevole Macis circa la necessità di meglio inquadrare nel disegno di legge il problema della violenza negli stadi; sotto tale profilo, certamente non è soddisfacente la formulazione dell'articolo 8 riguardante la turbativa di competizioni agonistiche.

Ringrazio l'onorevole Cifarelli per aver sottolineato la rilevanza del problema, nonché l'onorevole Onorato, che ha dato un notevole contributo su taluni aspetti significanti; egli ha aperto nuovi orizzonti, cercando di rivedere le misure introdotte con le modifiche alla legge 22 novembre 1967. Nella mia qualità di relatore, mi farò carico della questione, poiché ritengo che prevedere, accanto alla sorveglianza speciale o al divieto di soggiorno, il divieto di accedere agli stadi sia pleonastico; dovremmo pervenire ad una figura per cui il questore possa infliggere il divieto di accesso negli stadi a coloro che siano stati individuati come facinorosi e recidivi. Di solito, si tratta di giovani, cui non mi pare si possa infliggere una pena diversa da quella da me indicata.

Mi sembra che questa figura potrebbe essere meglio inquadrata. Il collega Corleone ha manifestato talune perplessità sulla compatibilità dei due argomenti; ho già affrontato tale questione all'inizio del mio intervento.

Nel ringraziare ancora una volta tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, invito i colleghi ad approvare rapidamente un provvedimento teso soprattutto a fornire garanzie ai cittadini che si avvicinano allo sport e agli stessi operatori del settore. Auspico, infine, che il Governo si trovi sulla stessa linea di ampia disponibilità dimostrata dalla Commissione.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La materia oggetto dei provvedimenti in esame è da

tempo all'attenzione del Governo. Ci troviamo in presenza di due volti di una stessa realtà: il primo è costituito dall'illecito inteso come fatto di corruzione dell'ambiente sportivo attraverso espedienti di vario tipo, che vanno da prospettive di carriera nel mondo sportivo a compensi in denaro; il secondo è rappresentato dal gioco delle scommesse e dalle scommesse sul gioco che, tra l'altro, sembrano allignare in modo particolare in un mondo che rischia di diventare sempre più criminoso. Tutti sappiamo che specialmente in alcune aree geografiche del nostro paese i luoghi in cui si effettuano scommesse clandestine si identificano con sedi di gruppi di criminalità organizzata.

Proprio perché preoccupato della situazione esistente, il Governo si è fatto promotore di un disegno di legge sul quale sono state manifestate talune perplessità, in quanto esso affronta contemporaneamente due problemi che sembrano avere matrici distinte: quello della corruzione nel gioco e quello del gioco delle scommesse come fatto abusivo ed illecito. A tale proposito, riconfermo ciò che ho testé affermato: siamo di fronte a due aspetti di uno stesso fenomeno, dei quali l'uno non può escludere l'altro.

Sono stati inoltre avanzati dubbi, nel corso della discussione, sul principio della definitività del provvedimento di carattere sportivo con l'omologazione del risultato rispetto all'inizio di un procedimento penale o dall'apertura del procedimento ad una definizione del provvedimento. Credo, al contrario, che detto principio debba essere mantenuto, per salvaguardare il settore sportivo. Semmai (ma ciò riguarderà l'organismo sportivo) si potranno effettuare interventi di carattere disciplinare nei confronti di chi si sarà reso colpevole di atti di rilevanza penale.

Il Governo, che sta seguendo con attenzione l'iter del provvedimento in esame, pur sottolineando la necessità di tenere distinta la giustizia sostanziale di carattere generale da quella riservata in particolare alle attività sportive, ritiene che debba essere seguita la linea indicata nel disegno di legge; tuttavia il Governo

non è « arroccato » sulle sue proposte, anzi è disposto ad accogliere tutte le eventuali modifiche tese a migliorare il testo.

Ringraziando tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, invito la Commissione a procedere rapidamente nell'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che già nella seduta di ieri la Commissione ha deliberato di assumere come testobase il disegno di legge n. 3876.

Poiché stanno per avere inizio i lavori dell'Assemblea, il seguito della discussione dei provvedimenti è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO